

(Codice interno: 298280)

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 11

**Nuove norme in materia di soccorso alpino.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Riconoscimento e potenziamento del soccorso alpino e speleologico veneto**

1. La Regione del Veneto, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" e successive modificazioni ed ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", riconosce e promuove l'attività del Soccorso alpino e speleologico veneto del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASV - CNSAS, rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza della pratica delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale dell'ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative.

**Art. 2****Soccorso ed elisoccorso**

1. La Regione del Veneto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 74 del 2001, si avvale del SASV - CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASV - CNSAS opera in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle aziende unità locali sociosanitarie, attraverso il numero unico 118 e con le centrali operative del Numero unico di emergenza europeo 112 (NUE 112), attraverso il 112 di cui alla direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) e successive modificazioni ed alla normativa nazionale di recepimento.

2. La Regione del Veneto, anche in osservanza al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 74 del 2001, assume ogni iniziativa atta a riconoscere il ruolo del SASV - CNSAS nelle centrali operative NUE 112 di cui al comma 1 sia a valenza regionale sia a valenza provinciale o interprovinciale.

3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search And Rescue (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende sanitarie si avvalgono di personale SASV - CNSAS, tramite idonee convenzioni onerose stipulate con il SASV - CNSAS stesso, ovvero con le sue articolazioni territoriali. Tali convenzioni disciplinano anche la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale sanitario delle aziende sanitarie, ai sensi della legge n. 74 del 2001.

4. L'attività di soccorso di carattere non sanitario del SASV - CNSAS nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

**Art. 3****Scuole ed attività specialistiche**

1. La Regione del Veneto sostiene le Scuole regionali ed interregionali e la Commissione tecnica regionale del SASV - CNSAS e si avvale del SASV - CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.

#### **Art. 4** **Rete radio**

1. La Regione del Veneto favorisce la dotazione in capo al SASV - CNSAS di una rete radio efficiente ed in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118 e delle centrali operative NUE 112 di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, quando il SASV - CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 8 della presente legge. A tal fine la Regione promuove altresì le opportune intese fra il SASV - CNSAS e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in locazione dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggio ed alimentazione.

#### **Art. 5** **Prestazioni**

1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza". Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi.

2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente quando siano richiesti da quest'ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 118.

3. La Giunta regionale, sentito il SASV - CNSAS per la parte di competenza, aggiorna annualmente il proprio tariffario per i servizi di soccorso il cui onere è a carico dell'utente. Le tariffe per gli interventi di carattere non sanitario sono ridotte del venti per cento per i residenti nella Regione del Veneto.

4. I proventi di cui al comma 3, introitati da ciascuna azienda unità locale sociosanitaria della Regione Veneto sede di SUEM 118, sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all'area montana.

#### **Art. 6** **Segni distintivi**

1. Il SASV - CNSAS è tenuto ad apporre e pubblicizzare sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo curato e diffuso il numero unico 118 del SUEM e il Numero unico di emergenza europeo (NUE) 112, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva n. 2002/22/CE e successive modificazioni e dalla normativa nazionale di recepimento.

#### **Art. 7** **Comitato di indirizzo e controllo**

1. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni rese dalle strutture regionali competenti per materia, riferisce a cadenza annuale alle competenti commissioni consiliari.

2. La Giunta regionale nomina un comitato di indirizzo e controllo composto da un massimo di quattro membri, costituito dai dirigenti, o loro delegati, delle strutture regionali competenti nelle materie di cui alla presente legge. Alle riunioni del comitato possono partecipare i consiglieri regionali che compongono la Commissione consiliare competente per materia.

**Art. 8**  
**Finanziamento delle attività**

1. La Giunta regionale finanzia annualmente le spese per l'erogazione dei servizi garantiti dal SASV - CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni e nei relativi protocolli operativi di cui al comma 2. In particolare, sono oggetto di finanziamento le spese per:

- a) l'attività formativa, l'attività di soccorso e per le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;
- b) l'attività direttiva, amministrativa, organizzativa, tecnica e per l'attività del personale dipendente e del personale SASV - CNSAS;
- c) l'attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali;
- d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni nelle attività di cui all'articolo 1 della presente legge e per la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal SASV - CNSAS.

2. La Giunta regionale regola i rapporti con il SASV - CNSAS mediante convenzioni a valenza triennale e relativi protocolli operativi da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto anche conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e dal comma 39 dell'articolo 80, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante la legge finanziaria per l'anno 2003.

**Art. 9**  
**Norma finanziaria**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 650.000,00 per l'esercizio 2015, si provvede con le risorse allocate nell'upb di nuova istituzione denominata "Finanziamento attività del soccorso alpino - Sanità" (Funzione obiettivo F0019 "Tutela della salute"; Area Omogenea A0040 "Tutela della salute"), la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente quella dell'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" (capitolo U/101703) del bilancio di previsione 2015.

2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2016, si provvede con le risorse allocate nell'upb di nuova istituzione denominata "Finanziamento interventi strutturali in materia di soccorso alpino - Protezione civile" (Funzione obiettivo F0017 "Protezione civile"; Area Omogenea A0036 "Protezione civile"), la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente, nell'esercizio 2016, quella dell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento" del bilancio pluriennale 2015-2017.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

**Art. 10**  
**Norma transitoria**

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, così come previsti e disciplinati dalla legge regionale 30 novembre 2007, n. 33 "Nuove disposizioni in materia di soccorso alpino", continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

**Art. 11**  
**Norma di abrogazione**

1. La legge regionale 30 novembre 2007, n. 33 "Nuove disposizioni in materia di soccorso alpino" è abrogata.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 maggio 2015

Luca Zaia

---

## INDICE

Art. 1 - Riconoscimento e potenziamento del soccorso alpino e speleologico veneto

Art. 2 - Soccorso ed elisoccorso

Art. 3 - Scuole ed attività specialistiche

Art. 4 - Rete radio

Art. 5 - Prestazioni

Art. 6 - Segni distintivi

Art. 7 - Comitato di indirizzo e controllo

Art. 8 - Finanziamento delle attività

Art. 9 - Norma finanziaria

Art. 10 - Norma transitoria

Art. 11 - Norma di abrogazione

## Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2015, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 marzo 2014, dove ha acquisito il n. 425 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Toscani, Bond, Reolon, Cenci e Fracasso;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 febbraio 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Matteo Toscani ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 aprile 2015, n. 11.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Matteo TOSCANI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge proposto intende rivedere la normativa regionale in materia di soccorso alpino alla luce delle mutate condizioni operative emerse dall'entrata in vigore della legge regionale 30 novembre 2007, n. 33 “Nuove disposizioni in materia di soccorso alpino” ed alle novità legislative nel frattempo intervenute.

Il rapporto con il Servizio sanitario regionale è andato, nel tempo, progressivamente istituzionalizzandosi sia a livello regionale sia a livello di singole ULSS e rispettivi SUEM 118 (es. ULSS n. 1 di Belluno e SUEM 118 di Pieve di Cadore con l'ultra venticinquennale rapporto legato all'attività di soccorso ed elisoccorso) con la stipula di convenzioni e protocolli operativi tesi a migliorare aspetti prettamente gestionali e procedure di carattere operativo. Analogamente si è rafforzato il rapporto con il sistema regionale della Protezione Civile, viste le specifiche competenze nel settore del CNSAS (es. Emergenza neve 2013/2014) anche se al riguardo va ridefinito, quindi previsto ex lege, il rapporto con questa struttura regionale. Parimenti, si deve pervenire al rapporto con la Direzione Turismo della Regione Veneto per quanto attiene alle azioni rivolte all'informazione e prevenzione degli incidenti e degli infortuni derivati dalle pratiche alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, scialpinistiche, ecc., già parzialmente sviluppate nel periodo di vigenza della legge regionale 33/2002 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

Proprio questo triplice rapporto trova compendio puntuale nell'articolazione prevista dal presente progetto di legge che diventa strumento per normare un'attività - quella del CNSAS - che è andata assumendo un connotato e un rilievo sempre più pubblico e ciò al di là delle specifiche attribuzioni di legge volute dal legislatore nazionale.

In effetti, appare evidente come l'attività del CNSAS Veneto abbia subito nel medio periodo, ovvero nel periodo di applicazione della legge regionale 33/2007, un marcato aumento di alcuni parametri numerici che rendono comprensibile quanto sopra illustrato. Questi valori sono rilevabili sia sotto il profilo dell'attività di soccorso reale effettuata, sia sotto il profilo dell'attività di tipo formativo e addestrativo rivolta alla certificazione prevista per legge di tutto il personale CNSAS.

In base ai report annuali trasmessi alla Regione Veneto, nel quinquennio oggetto di analisi, il CNSAS ha compiuto n. 3.794 interventi di soccorso per complessive n. 4.347 persone soccorse, valori numerici che segnano, rispetto al quinquennio precedente 2003/2007, un incremento rispettivamente del + 38,58 per cento e del + 26,04 per cento. Tra le 4.347 persone a vario titolo soccorse, si registra il recupero di 1.679 illesi (soggetti che si trovavano in difficoltà per le caratteristiche dei luoghi e dei tempi, in imminente pericolo di vita, ecc.), 2.399 persone ferite con condizioni di gravità assai diverse e, purtroppo, il recupero di 266 soggetti deceduti (tre persone disperse non sono ancora state ritrovate). A fronte di questi numeri oltremodo rilevanti e che attestano la mole del servizio corrisposto, va registrato un altro valore importante e in realtà il motore reale dell'attività effettuata: 21.339 operatori CNSAS complessivamente impegnati nelle varie missioni di soccorso (+ 12 per cento rispetto al quinquennio precedente); un piccolo esercito di volontari impegnati spesso in condizioni di assoluta criticità ambientale e in scenari spesso non immaginabili. In queste cifre si deve tenere conto che sono stati impegnati per 1.591 volte gli elicotteri di cui per 1.546 interventi quelli appartenenti al SUEM 118 delle basi di elisoccorso di Pieve di Cadore, Treviso e Verona dove quotidianamente svolgono il servizio attivo tecnici di elisoccorso, tecnici di centrale ed unità cinofile del CNSAS.

Al pari di queste cifre e nell'obbligatorietà dell'azione addestrativa e certificativa del personale CNSAS (resa obbligatoria dalla legge 74/2001 che riconosce ed istituisce scuole tecniche/sanitarie e che prevede l'attivazione di specifici piani formativi a cui tutto il personale CNSAS deve attenersi ed uniformarsi), si fa presente come nel solo anno 2012 il CNSAS Veneto abbia ad esempio effettuato tra esercitazioni, raggiungimento e mantenimento di qualifiche, incontri e riunioni di carattere tecnico-formativo, assemblee

ed altre tipologie similari 768 eventi con la partecipazione di 6.968 operatori del CNSAS. Anche in questo caso un dato di assoluto rilievo quantitativo che dimostra la professionalità raggiunta (per quanto di carattere obbligatorio) nel mantenimento dei parametri formativi e della loro implementazione a seguito di corsi ad hoc pianificati e finalizzati al raggiungimento delle qualifiche previste dai piani formativi nazionali e regionali che vengono in taluni casi addirittura mutuati da enti dello Stato.

Altro elemento che caratterizza la presente relazione e che non può essere sottaciuto è quello che si riferisce all'ordinamento di riferimento nazionale del CNSAS. Un patrimonio di diritti (pochi invero) e doveri che è andato via via diventando sempre più significativo, trasferendo sempre maggiori oneri e responsabilità alla struttura del CNSAS. Non è pleonastico ricordare, infatti, che le attribuzioni di legge sono davvero notevoli ed hanno caratterizzato il pubblico servizio svolto dal CNSAS in modo sempre più dettagliato.

Tra gli oneri maggiori richiamiamo a solo titolo esemplificativo l'articolo 2 comma 2 della legge 74/2001 che dispone che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto d'indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo" (principio recepito dalla stessa legge regionale 33/2007); oppure l'articolo 80, comma 39 della legge 289/2002 che stabilisce che "Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Suidtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità" (va rilevato come la portata di questa norma, forse, non è mai stata valutata così attentamente da far comprendere come il CNSAS abbia dovuto potenziare la propria struttura da un punto di vista operativo/gestionale) o, infine, l'articolo 5 bis della legge 26/2010 che prevede che "il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi" (un provvedimento che attribuisce ulteriori competenze al CNSAS nella prevenzione e vigilanza delle attività in elenco e negli scenari ambientali dati).

Da questa disamina "quali-quantitativa", pur esplicitata in estrema sintesi, si comprende in modo puntuale "cosa sia" e "cosa faccia" il CNSAS e, soprattutto, quali siano gli enormi carichi di lavoro e responsabilità gravanti attualmente sulla struttura e sul personale, sempre più spesso chiamato nelle più diversificate attività tecniche come attestano quotidianamente gli addetti ai lavori.

Dalla stessa disamina emerge inoltre, in modo del tutto inequivocabile, come il CNSAS sia il concreto e comprovato esempio di come nella Regione Veneto sia stato applicato con successo il c.d. principio di sussidiarietà verticale che, già con l'approvazione della legge regionale 71/1975, aveva iniziato a produrre e raggiungere obiettivi qualificanti per il nostro territorio regionale ma anche per il livello nazionale, posto che alcuni provvedimenti successivi (legge regionale 52/1986 e legge regionale 5/1993) furono addirittura mutuati a livello nazionale.

Si comprende allora con chiarezza come anche la partita della norma finanziaria si correli ad un'attività economico-finanziaria conosciuta, le cui componenti in gioco sono quelle che garantiscono l'efficienza gestionale dei vari servizi resi (soccorso ed elisoccorso con modalità convenzionali, ad esempio, del tutto aderenti ai principi operativi prima richiamati e alla natura ormai storicizzata del rapporto con le ULSS sedi di basi di elisoccorso e di quelle con sede SUEM 118), il mantenimento/potenziamento della struttura amministrativa, il riconoscimento della necessità di adeguamento ed ammodernamento dei Dpi/Dpc, oltre che la garanzia di tutela del personale CNSAS (sorveglianza sanitaria e controllo sanitario), il riconoscimento di spese particolari quali quelle assicurative e quelle rivolte alla prevenzione, il mantenimento delle reti radio (canoni di locazione e manutenzione) ed altre componenti di assoluto rilievo per non contrarre gli attuali parametri raggiunti.

Va ricordato infine, fuori da qualsivoglia retorica ed emotività strumentale al progetto di legge, come il CNSAS abbia pagato nell'ultimo quinquennio, per garantire un servizio di reale e comprovata eccellenza, un tributo davvero notevole in termini di vite umane, segno dell'elevatissimo coefficiente di rischio implicitamente presente nell'attività del CNSAS.

Il 22 agosto 2009, a Rio Gere - Cortina d'Ampezzo, durante una missione di elisoccorso, a causa dell'impatto dell'elicottero contro i cavi di una linea elettrica di media tensione ed il conseguente crash, il CNSAS perdeva un proprio tecnico di elisoccorso, un tecnico aeronautico che era anche tecnico di soccorso alpino ed un medico del SUEM 118 che era anche il coordinatore regionale del CNSAS, oltre al pilota che, seppur non appartenente ufficialmente al CNSAS, era come lo fosse.

Il 31 agosto 2011 nel corso di un recupero notturno di due alpinisti tedeschi feriti, sulla via Simon-Rossi sulla parete nord del Pelmo, decedevano all'istante 2 operatori della CNSAS della stazione di S. Vito di Cadore sotto una frana di enormi dimensioni.

Poi, il 10 agosto 2012, nel corso di una sessione formativa, ancorché non fosse un'attività di soccorso/addestramento ufficiale, sul Cridola decedevano 2 operatori del CNSAS ed uno, pre-iscritto al CNSAS, che di lì a poco lo sarebbe diventato a tutti gli effetti. Anche a loro crediamo vada tribuito il più sincero dei nostri "grazie".

Per ultimo, si ricorda l'anniversario del CNSAS che proprio nel 2014 festeggia il proprio 60° anno di fondazione e di attività garantita senza soluzione di continuità alle comunità della montagna veneta e all'utenza turistica propria di quelle zone.

La Sesta Commissione Consiliare, nella seduta del 26 febbraio 2015 ha licenziato all'unanimità, con modifiche, l'unito testo del progetto di legge, che ora viene rimesso all'esame per l'approvazione dell'Aula.

Erano presenti i consiglieri rappresentanti dei Gruppi Prima il Veneto, Liga Veneta-Lega Nord-Padania, Nuovo Centrodestra Veneto autonomo, Partito Democratico Veneto e Futuro Popolare."

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 1*

- Il testo dell'art. 29 della legge n. 383/2000 è il seguente:

“29. Norme regionali e delle province autonome.

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.”.

#### *Nota all'articolo 2*

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 74/2001 è il seguente:

“2. Rapporti con il Servizio sanitario nazionale.

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.”.

#### *Nota all'articolo 5*

- Il testo dell'art. 11 del DPR del 27 marzo 1992 è il seguente:

“11. Onere del trasporto di emergenza.

1. Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale.”.

#### *Nota all'articolo 9*

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.”.

### 4. Struttura di riferimento

Sezione protezione civile